

COMUNE DI MAZZE'

Citta' Metropolitana Torino

Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI A MAZZE', PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CALUSO E SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MAZZE' E TONENGO CON CONCESSIONE IN COMODATO D'USO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI A.S. 2017/2018 – 2018/2019, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE A.S. -----

L'anno 2017 il giorno --- del mese di --- in Mazzè presso la sede Municipale sita in Piazza Repubblica n. 2, con la presente scrittura privata ----

TRA

il Comune di Mazzè, Piazza della Repubblica n. 2, codice fiscale 01798300016, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari generali sig.ra Claudia Baro, nata a Ivrea (TO) il 15/09/1967, incaricata con Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2016, la quale agisce in nome e per conto esclusivo dell'ente;-----

E

il sig.---, nato il --- a ---, codice fiscale --- in rappresentanza dell'impresa ---- con sede amministrativa in ---, Via ---, partita IVA -----.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/3/2017 si sono definiti

gli indirizzi per l'indizione di nuova gara per l'affidamento del servizio di trasporto alunni scuole dell'infanzia e primarie di Mazzè e Tonengo, con concessione in comodato d'uso, dello scuolabus di proprietà comunale e servizio di trasporto, a favore degli alunni residenti a Mazzè, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Caluso.-----

- con successiva deliberazione di G.C. n. --- del ---, si è approvato il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-----

- con determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali n. -- A del --- si è assunta determinazione a contrattare, indicando gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del predetto decreto, previa pubblicazione di avviso di pre informazione per invito alla procedura stessa; -----

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza intercomunale fra i Comuni di Caluso, Mazze e Villareggia n. -- del ---, si approvava il relativo bando e disciplinare di gara;-----

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza intercomunale fra i Comuni di Caluso, Mazzè e Villareggia, n. -- del ---- si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta ---- con sede in ---, via ---- all'importo netto di aggiudicazione di Euro --, oltre IVA 10%, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del --%, sull'importo base di € 183.000.00, comprensivo dell'eventuale rinnovo per un ulteriore a.s. e dell'eventuale proroga fino al 31/123 dell'anno di scadenza;-----

- con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Mazzè n. -

- A del si è proceduto all'assunzione formale impegno di spesa e all'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1. INDICAZIONI GENERALI - I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

Art. 2. AFFIDAMENTO E DURATA - Il Comune di Mazzè, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Affari Generali dà e concede alla ditta ---, che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, l'affidamento del servizio di trasporto alunni scuole dell'infanzia e primarie di Mazzè e Tonengo, con concessione in comodato d'uso, dello scuolabus di proprietà comunale e servizio di trasporto, a favore degli alunni residenti a Mazzè, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Caluso, che viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità e patti risultanti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non formalmente allegato e che la ditta dichiara di conoscere ed accettare.-----

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non formalmente allegati i seguenti documenti:-----

- l'allegato a) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero l'elenco delle fermate:-----

- l'allegato b) al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ovvero l'analisi dei rischi presenti nei luoghi di esecuzione del servizio;-----

- l'offerta tecnica. -----

Il contratto avrà la durata di 2 anni scolastici e precisamente: 2017/2018 -

2018/2019, con scadenza il 30/06/2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, ovvero 2019/2020 e con eventuale proroga fino al 31/12 dell'anno di scadenza. Il servizio dovrà essere fornito tutti i giorni del calendario scolastico secondo l'orario stabilito dalle autorità scolastiche. -----

Art. 3. OGGETTO DEL SERVIZIO – L'oggetto del servizio è il servizio giornaliero di trasporto, in soluzione di noleggio con conducente, di circa 70 alunni, residenti a Mazzè, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Caluso e il servizio di trasporto alunni scuole dell'infanzia e primarie di Mazzè e della frazione Tonengo e la gestione e manutenzione del mezzo di proprietà comunale assegnato in comodato d'uso, alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.-----

Art. 4. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE – L'importo definitivo di aggiudicazione ammonta ad Euro -- (diconsi euro ---), oltre IVA 10%, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del --% sul prezzo base di gara di Euro 183.000,00. La liquidazione avverrà dietro presentazione di singole fatture, nel termine massimo di giorni 30, salva verifica positiva della regolarità contributiva risultante dal DURC; i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario presso la banca comunicata formalmente dall'appaltatore. A decorrere dal 31.3.2015 è attiva la fatturazione elettronica (codice univoco ufficio UF6AMS). L'appaltatore potrà richiedere al Comune, per ogni anno di durata del servizio dopo il primo, la revisione del prezzo, come sopra determinato, secondo quanto stabilito dagli art. 106, comma 1, lett. a, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208, i quali prevedono che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, ha facoltà di richiedere una riconduzione ad

equità o una revisione del prezzo medesimo, secondo l'indice ISTAT FOI.----

Art. 5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' – L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, qualora non vi assolvesse, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; la stazione appaltante verifica inoltre che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, indicando le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso. -----

Art. 6. RESPONSABILITA' - In nessun caso il Comune sarà responsabile per carenze inerenti il servizio, riservandosi, comunque, la facoltà di rivalsa, nel caso di inadempienza, nei confronti dell'appaltatore. Il Comune è, inoltre, indenne da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al servizio svolto. -----

Art. 7. CONTROLLI E ISPEZIONI – L'Amministrazione comunale di Mazzè si riserva la più ampia facoltà di effettuare, in ogni momento, controlli al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal

capitolato speciale descrittivo e prestazionale e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, in ogni momento e senza preavviso.-

La ditta accetta di sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli degli incaricati del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte, obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l'esame dei mezzi.-----

L'amministrazione comunale segnalerà l'eventuale inosservanza di norme, per iscritto e a mezzo di posta elettronica certificata e, ove dovuto, alle autorità competenti.-----

La ditta dovrà fornire, su richiesta dell'amministrazione comunale, i dati relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi, debitamente compilati, al fine di consentire un controllo periodico del servizio svolto. La ditta è, inoltre, tenuta ad esibire tutti gli atti e documenti di cui il Comune faccia richiesta, ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti agli stessi.-----

Art. 8. PENALITA' – Salvi i casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale maggiore danno e ogni altra sanzione prevista dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge, e/o del capitolato, la ditta sarà tenuta alla corresponsione delle penali, di cui all'art. 26 del capitolato stesso, che qui si intende integralmente richiamato. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative o regolamentari, da ordinanze comunali e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno accertate dagli incaricati comunale che ne daranno comunicazione all'appaltatore, il quale dovrà, entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 5 giorni, produrre le eventuali contro deduzioni.-----

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla ditta un termine massimo di 5 giorni dal ricevimento, per la presentazione in forma scritta di memorie e contro deduzioni, ferma restando la facoltà dell'ente appaltante, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio e salvi i casi indicati ai punti a) e b) dell'art. 26 del capitolato speciale, per i quali la contestazione avrà effetto immediato. In caso di inutile decorso del termine assegnato, ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale. In caso di recidiva la penalità è raddoppiata. Dopo il secondo inadempimento tra quelli elencati all'art. 26, punto 2, lett. c) del capitolato speciale, o dopo il terzo tra quelli di cui alla lett. d), nel corso di ciascun biennio d'appalto, il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Comune contesterà inadeguatezze o carenze alla ditta appaltatrice per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti,-----

Art. 9. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1553 del Codice civile per il caso di inadempienti delle obbligazioni contrattuali e ferme restando le cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento:-----

a) i caso previsti dall'art. 26, punto 2, lett. a) e b) e punto 8 nonché dall'art, 27 punto 4 del capitolato speciale;-----

b) qualora il prestatore del servizio non ottemperi agli obblighi stabiliti dal

capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;-----

c) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;-----

d) mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio, di norme imperative di legge o regolamentari, con particolare riferimento a quelle concernenti il trasporto scolastico;-----

e) qualora il prestatore di servizio infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'amministrazione;-----

f) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;--

g) perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria per lo svolgimento dell'attività oggetto del capitolato speciale;-----

h) cessione o sub appalto, oltre i limiti di legge, anche temporaneo, ad altra impresa;-----

i) apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;--

l) messa in liquidazione, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento o altri casi di cessione di attività o cessazione della ditta aggiudicataria.-----

Nei predetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'amministrazione comunale comunichi alla ditta appaltatrice, mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. L'amministrazione comunale si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti, con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto alla rifusione dell'eventuale maggiore danno. In conseguenza alla risoluzione del contratto,

l'amministrazione comunale avrà facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e fatta salva l'applicazione delle penali. Nei casi predetti è escluso qualsiasi indennizzo a favore della ditta appaltatrice.-----

Art. 10. RECESSO UNILATERALE DA PARTE

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Ferme restando le cause di recesso di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, l'amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta appaltatrice, con preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al declino delle prestazioni ancora da eseguire, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da CONSIP SPA, ai sensi dell'art. 26, comma I, della L. 448/1999, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e la ditta non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali.

L'amministrazione comunale potrà, altresì, recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata. In tali casi sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso. -----

L'amministrazione comunale ha, altresì, facoltà di recedere dall'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi:-----

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;-----

b) nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;-----

c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;-----

d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;-----

e) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.-----

Art. 11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO –

SUBAPPALTO – E' assolutamente vietata la cessione del contratto. E',

altresì, vietato cedere, in tutto o in parte, senza l'espressa preventiva

autorizzazione dell'amministrazione comunale, i crediti derivanti

dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto. E'

ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% del valore

complessivo del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Al

riguardo verrà data applicazione alla disciplina dettata dall'art. 105 del D.Lgs.

50/2016 e sm.i.;-----

Art. 12. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE – Il numero degli

addetti incaricati del servizio deve essere tale da garantire il puntuale

adempimento di quanto richiesto dal capitolato speciale. Dovranno essere,

inoltre, rispettate le disposizioni in materia di riposo settimanale, ferie,

assicurazioni ecc. In base a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo

e prestazionale e dalle leggi vigenti in materia, nell'esecuzione dell'appalto la

ditta dovrà osservare tutte le norme relative alla prevenzione infortuni sul

lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro infortuni, previdenze varie;

dovrà attuare, inoltre, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge l'appalto, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato;-----

Art. 13. DOMICILIO DELL'APPALTATORE – Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Mazzè, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto;-----

Art. 14. GARANZIA DEFINITIVA – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, e pertanto di Euro --- mediante---. Detta garanzia verrà svincolata alle condizioni previste dalla vigente normativa; resta salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia stessa risultasse insufficiente. Tale garanzia dovrà essere integrata nel caso in cui l'amministrazione dovesse valersi della stessa in tutto o in parte. In caso di inadempienza la garanzia verrà integrata d'ufficio, a spese dell'appaltatore, prelevando l'importo relativo dai canoni d'appalto; -----

Art. 15. CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI COMUNALI – L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 24/12/2013 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del

Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente”;-----

Art. 16. PRIVACY. Il committente informa l'appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.6.2006 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;-----

Art. 17. RINVII – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nel capitolato speciale, si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente atto. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale;-----

Art. 18. CONTROVERSIE. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al contenuto del presente contratto, verranno disciplinate dal foro di Ivrea;-----

Art. 19. SPESE – Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.-----

Letto, approvato e sottoscritto mediante l'apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per il Comune di Mazzè: _____

Per la Società: _____

CERTIFICO io sottoscritto IVALDI dr. Ezio, Segretario Comunale,

autorizzato ad autenticare scritture private nell'interesse del Comune, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 97, comma IV, lettera c, del D.Lgs. 267/2000,

dell'articolo 72 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 25 del D.Lgs.

82/2005, che i Signori:-----

- Claudia BARO, nata a _____ (TO) il 30 _____, Responsabile del

servizio Amministrativo del Comune di Mazzè incaricata con Decreto del

Sindaco n. _____;-----

- Sig. _____, legale rappresentante della ditta

_____;-----

della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, senza

l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il

mio consenso, hanno alla mia presenza e vista apposto la propria firma

autografa sul presente atto, il cui contenuto non è in contrasto con

l'ordinamento giuridico, facendomi espressa richiesta che il detto documento

venga conservato in raccolta tra i miei.-----

Mazzè, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr Ezio IVALDI